

## Oggetto: Testo Unico Partecipate – Obiettivi sulle spese di funzionamento ex art.19 comma 5

Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 19 c.5 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, che in sintesi prevede che “... *le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, ...*”, si indicano gli obiettivi gestionali minimi per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in termini di contenimento dei costi di funzionamento per il triennio 2020-2022.

Per quanto concerne l'individuazione del complesso dei costi di funzionamento, questi si intendono come le spese ricorrenti di carattere ordinario, escluse quindi tutte le componenti di reddito di entità o incidenza eccezionali. Si prenderanno pertanto in considerazione **i costi operativi** intendendosi per tali il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B dell'art.2425 del codice civile, esclusi:

- ammortamenti e svalutazioni
- accantonamenti per rischi
- altri accantonamenti
- i costi sostenuti per interventi obbligatori concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salubrità dei lavoratori
- le imposte indirette, tasse e contributi comprese tra gli oneri diversi di gestione
- sopravvenienze e insussistenze attive e passive di natura ordinaria e straordinaria

Al fine di identificare il criterio per l'efficientamento finalizzato al contenimento dei costi operativi, da applicare a partire dall'esercizio 2020, si ritiene di fissare obiettivi in funzione dell'incidenza dei suddetti costi sul valore della produzione<sup>1</sup>, sulla base dei dati medi delle risultanze dei bilanci degli esercizi 2017-2019.

Si precisa che, per omogeneità di confronto, analogamente a quanto specificato in materia di costi, anche dal valore della produzione dovranno essere esclusi i proventi di entità o incidenza eccezionali.

Ai fini della determinazione del valore della produzione e dei costi operativi, si precisa quanto segue:

- sono esclusi gli acquisti di beni e servizi per conto delle Pubbliche Amministrazioni e i correlati rimborsi, nonché i costi derivanti da commesse avute in affidamento diretto dai Ministeri vigilanti o da altri soggetti pubblici, qualora i recuperi inerenti siano determinati, previa rendicontazione analitica, in misura non forfettaria né mediante tariffe;
- per le commesse che prevedono applicazione di tariffe per i beni forniti e i servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni, è consentito neutralizzare le riduzioni di ricavi derivanti da clausole di efficientamento inserite nei contratti di servizio/convenzioni che dispongono una revisione periodica al ribasso delle tariffe applicate;

---

<sup>1</sup>Valore della produzione di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.

- per le società che svolgono attività di gestione del risparmio, sottoposte, ai sensi della vigente normativa, ad un regime di esenzione IVA, è esclusa dai costi sostenuti la componente relativa all'indetraibilità dell'IVA.

Gli specifici obiettivi annuali sono assegnati tenendo conto dell'andamento del valore della produzione. In particolare, in ciascun esercizio:

- nel caso di una variazione in aumento del valore della produzione rispetto al valore medio del triennio 2017-2019, l'incidenza dei costi operativi sullo stesso dovrà diminuire, in funzione dell'aumento del valore della produzione, nell'ordine dell'1% e con un minimo dello 0,5%<sup>2</sup>;
- nel caso di una variazione in diminuzione del valore della produzione rispetto al valore medio del triennio 2017-2019, i costi operativi dovranno ridursi in misura tale da lasciare almeno invariata l'incidenza degli stessi sul valore della produzione.

In sede di consuntivazione, il mancato raggiungimento dell'obiettivo di efficientamento nel corso dei primi due anni potrà essere recuperato considerando i valori aggregati su base triennale.

I compensi variabili degli amministratori delegati e dei dipendenti per i quali è prevista una componente variabile della retribuzione, continueranno ad essere collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'incidenza dei costi operativi sul valore della produzione nei termini sopra descritti. Nel caso in cui nel primo e/o nel secondo esercizio non venisse raggiunto l'obiettivo di efficientamento, l'erogazione dell'Mbo viene sospesa in attesa di verificarne il raggiungimento sulla base dei valori aggregati su base triennale.

Al fine di esplicitare il raggiungimento degli obiettivi, l'organo amministrativo dovrà rendere ampia e dettagliata informativa nella Relazione sulla Gestione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti in termini di efficientamento. Inoltre, nella Relazione sulle remunerazioni, l'organo amministrativo illustrerà gli effetti della consuntivazione dell'obiettivo di efficientamento sull'erogazioni della parte variabile delle remunerazioni degli amministratori delegati e dei dipendenti.

Il Collegio sindacale verifica il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, con particolare riguardo all'individuazione del valore della produzione e del complesso dei costi di funzionamento per il calcolo dell'efficientamento effettuata dalla Società, dandone adeguata evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio.

Le società capogruppo dovranno assegnare alle società controllate obiettivi conformi e analoghi a quelli fissati nel presente documento.

<sup>2</sup>Al fine di individuare in maniera puntuale l'obiettivo di efficientamento dovrà essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{CO_t}{VP_t} \leq \frac{CO_{medio}}{VP_{medio}} - \frac{CO_{medio}}{VP_{medio}} * \left[ 0,005 + \frac{(VP_t - VP_{medio})/VP_{medio}}{0,1} * 0,005 \right]$$

dove:

CO<sub>t</sub>= Costi operativi nell'esercizio t;

CO<sub>medio</sub>= Costi operativi medi nel triennio 2017-2019

VP<sub>t</sub>= valore della produzione nell'esercizio t

VP<sub>medio</sub>= Valore della produzione medio nel triennio 2017-2019.

Le disposizioni sopra individuate non si applicano alle società regolate da Autorità indipendenti, limitatamente alle attività sottoposte a regolazione e il cui valore della produzione derivi dall'applicazione di tariffe o corrispettivi a copertura dei costi di funzionamento, a condizione che i relativi atti di regolazione siano basati su obiettivi di recupero di efficienza consuntivati mediante indicatori oggettivi e misurabili.

Le società di nuova costituzione, nel rispetto dei generali principi di sana e prudente gestione, assicurano l'equilibrio economico e finanziario aziendale mediante il rigoroso monitoraggio dell'andamento dei costi di funzionamento e danno evidenza, nella relazione sulla gestione e negli atti di programmazione, dell'effettiva sostenibilità degli stessi in un orizzonte di medio-lungo termine. Dopo tre esercizi di piena operatività, le medesime società si attengono agli obiettivi gestionali minimi come sopra declinati.

Ai fini del contenimento degli oneri connessi al funzionamento degli organi di gestione delle società controllate, le società capogruppo, in sede di rinnovo di tali organi, prevedono, di norma, la nomina di un Amministratore Unico. Qualora sussistano ragioni di adeguatezza organizzativa che giustifichino la nomina di un organo collegiale, sarà prevista, ove possibile, la nomina di dipendenti della società capogruppo con conseguente applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al comma 8 dell'articolo 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.